

Comune di Aritzo  
Data 05/01/2022  
N. Prot. 0000079 / 2022  
Cat. 04 Cl. 09 Fasc.



**COMUNE DI ARITZO**

Provincia di Nuoro  
telefono 07846272 - pec: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it  
mail: protocollo@comune.aritzo.nu.it

Prot. n.

Lì, 5 gennaio 2022

ALL'ALBO PRETORIO ON LINE - SEDE  
A TUTTA LA CITTADINANZA  
AL COMANDO COMPAGNIA STAZIONE CARABINIERI TONARA  
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI BELVI  
ALL'ASSESSORE REGIONALE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE  
AL SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA ATS DI NUORO  
ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO ARITZO  
ALLA QUESTURA DI NUORO  
ALLA PREFETTURA DI NUORO  
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ARITZO

**OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/2000: MISURE LOCALI DI RESTRIZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.**

&&&&

## IL SINDACO

**VISTO** l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( in caso di emergenze sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale);

### **VISTI:**

1. la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
2. la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
3. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
4. la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
5. il D.L. n. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/11/2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
6. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;
7. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
8. la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
9. il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; -il D.L. 23 Febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
10. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il DPCM 2 marzo 2021 che hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19;
11. il decreto COVID - legge 26 novembre 2021, n. 172;
12. il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia dal COVID - 19;

**RICHIAMATE**, altresì, le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTI** i dati comunicati nella piattaforma regionale dell'Assessorato Igiene e Sanità nella data di ieri 4 gennaio 2022, che vedono aumentare in modo preoccupante il numero delle persone positive al molecolare conteggiate in numero di 37 oltre ad una decina di persone che, pur non essendo ancora inserite nella piattaforma, hanno comunicato spontaneamente al Comune la loro positività al Covid 19;

**RITENUTO** che, la situazione epidemiologica potrebbe evolvere in un ulteriore peggioramento con la probabilità di generare un incremento della diffusione del virus, anche, stante il fatto che vengono continuamente segnalati spostamenti di persone affette dal COVID, dal proprio domicilio e ancor di più per recarsi fuori paese;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica ed in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;

**DATO ATTO** che i provvedimenti avranno carattere cautelare e provvisorio, in attesa di dati ufficiali dell'autorità sanitaria che ne giustifichino o meno l'adozione pro tempore, compatibilmente all'evolversi della situazione epidemiologica che verrà costantemente monitorata, saranno attuate le misure di revoca dell'ordinanza che si riterranno opportune;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**RIBADITO** che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare l'art. 50 del suddetto decreto, comma 5°, a mente del quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

**TUTTO** ciò premesso,

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono riportate:

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al giorno 9 gennaio 2022. Le attività di cui sopra riprenderanno il giorno 10 gennaio 2022;

2. i bar dovranno osservare i seguenti orari: dalle 06,00 alle 18,30. La chiusura, tenuto conto delle attività di pulizie dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 19,00. Dovrà essere assicurato il distanziamento e gli avventori dovranno fare accesso al bar **esclusivamente** con mascherina chirurgica o tipo FFP2, non logora;
3. le attività commerciali ed artigianali resteranno aperte per qualsiasi tipologia di prodotto ( negozi di generi alimentari, edicola, tabacchini, frutta e verdura, farmacia, distributore di benzina, rivendite di materiali edili ed utensili vari, ecc . L'ingresso nei locali dovrà essere contingentato in relazione agli spazi e in ogni caso dovrà essere evitato ogni assembramento. Durante l'ingresso e permanenza è fatto obbligo la mascherina chirurgica o tipo FFP2, non logora;
4. e' consentito consumare cibi e bevande all'interno di ristoranti e pizzerie. Il servizio bar, all'interno di questi locali, è consentito sino dalle ore 06,00 alle ore 18,30. **E' VIETATO IL CONSUMO ALL'APERTO DI CIBI E BEVANDE.** Nei ristoranti pizzerie sino alle ore 22,00 è consentita la vendita con asporto e/o consegna a domicilio di cibi e bevande. Il consumo al tavolo è consentito sino alle ore 23,00 per il numero consentito dalle disposizioni di legge. La consegna a domicilio è consentita nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. E' consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all'interno delle attività ricettive ( alberghi), per i soli clienti ivi alloggiati.
5. sono consentite le attività e i servizi alla persona ( parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc). Restano consentiti i servizi alla persona individuati dall'allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero servizi di pompe funebri e attività connesse. Dovranno essere scrupolosamente osservate le operazioni di sanificazione e di ingresso contingentato, onde evitare assembramenti.
6. e' consentito svolgere individualmente attività motoria.
7. e' disposta la sospensione di manifestazione o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale ( vedi attività delle associazioni culturali e sportive);
8. sono consentite messe, funerali e funzioni religiose nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari e di quelli stabiliti dalla Chiesa cattolica. Il Parroco sarà responsabile dello svolgimento delle cerimonie.
9. e' fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23,30 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo, se non per motivi di urgenza, lavoro e salute;
10. e' fatto obbligo di usare sull'intero territorio e per l'intera giornata protezioni delle vie aeree anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità;
11. e' fatto divieto di qualsiasi assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all'interno di abitazioni private;

Per quanto non espressamente previsto, e non in contrasto, con la presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale, comprese le sanzioni per le violazioni accertate.

**LE RESTRIZIONI SARANNO OPERATIVE DALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 6 GENNAIO 2022 E TERMINERANNO DI AVERE EFFICACIA, SALVO PROROGA O INASPRIMENTO IL GIORNO 13 GENNAIO 2022 PER QUANTO RIGUARDA LE RESTRIZIONI PERSONALI ED IL 20 GENNAIO 2022 PER QUANTO RIGUARDA I DIVIETI RELATIVI ALLE MANIFESTAZIONI CIVILI, FESTE, RIUNIONI O ALTRO.**

**SI INVITANO I CITTADINI AD EVITARE** ogni spostamento fuori dal territorio del Comune di Aritzo, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, assistenza a persone anziane o disabili da parte di parenti o operatori sanitari, ovvero per motivi di salute, per rientrare alla propria residenza domicilio o abitazione; ,

**E' CONSENTITO** l'accesso al pubblico agli uffici comunali ( dalle ore 11,00 alle ore 13,00), previo appuntamento telefonico o via mail o pec, ai seguenti indirizzi:

- pec: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it;
- mail: protocollo@comune.aritzo.nu.it;
- telefono: centralino al seguente numero 07846272 ( centralino con "selezione passante " ossia scelta dell'ufficio con il quale si vuole parlare);

**INVITA LA POPOLAZIONE AD ADOTTARE TUTTI QUEI COMPORTAMENTI RESPONSABILI NEL RISPETTO DELLE RESTRIZIONI E A COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI EVITANDO QUALSIASI OCCASIONE DI ASSEMBRAMENTO E RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS, AL FINE DI POTER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI SANITARIE PRE-EMERGENZIALI**

#### **DISPONE**

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione sul sito web del Comune - Sezione ALBO PRETORIO, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

#### **DISPONE, ALTRESÌ,**

che il presente provvedimento per il tempo di validità sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi da pubblicare all'Albo pretorio online del Comune di Aritzo e che lo stesso venga trasmesso, a ciascuno degli indirizzi per quanto di propria competenza:

- alla Prefettura U.T.G. di Nuoro;
- alla Questura di Nuoro;
- all'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ATS di Nuoro;
- alla Stazione dei Carabinieri di Belvì e Tonara;
- alla Parrocchia San Michele Arcangelo Aritzo;

#### **INFORMA**

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del d.l. 33/2020 e dall'articolo 4 del d.l. 19/2020

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL SINDACO**  
(Paolo Fontana)